

(N. 1415)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VASSALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1985

Integrazione delle previsioni dell'articolo 156 del codice di procedura penale sui processi verbali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 156 del codice di procedura penale stabilisce come regola generale in materia di redazione dei processi verbali la seguente: « Quando occorre compilare processi verbali, il giudice è assistito dal cancelliere; il magistrato del pubblico ministero è assistito dal segretario o da un ufficiale di polizia giudiziaria ».

Questa disposizione, in molti casi, non ha fatto che accrescere le difficoltà di funzionamento dei giudici istruttori, i quali — come giudici — non possono giovare per l'assistenza alla redazione dei processi verbali di ufficiali di polizia giudiziaria. Molte volte il cancelliere manca, o non può né intende sobbarcarsi lavori fuori delle ore di ufficio, mentre molti giudici istruttori sono disposti a lavorare anche fuori di detti orari e non di rado ne hanno la necessità. Comunque la norma crea una forte disparità tra giudice istruttore e pubblico mini-

stero (due magistrati ai quali sono tuttora affidate funzioni in tutto analoghe, quali l'istruzione formale e l'istruzione sommaria): il pubblico ministero può contare sia sul segretario giudiziario che su uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice istruttore può contare solamente sul cancelliere. La disparità è evidente anche rispetto al pretore, che nella fase istruttoria è considerato come un pubblico ministero e può pertanto giovare per le verbalizzazioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'assenza di lavori preparatori relativi all'articolo 156 del codice di procedura penale, non ci si può riferire che ad una ritenuta maggiore solennità ed importanza della funzione del giudice, alla quale non potrebbe accedere se non il cancelliere. Ma — come si è detto — una tale posizione si palesa in contrasto con le norme vigenti in materia di istruzione penale e con la realtà: il giudice istruttore non svolge funzioni so-

stanzialmente diverse da quelle che svolgono, con l'istruzione sommaria, il pubblico ministero o il pretore.

Più probabilmente la norma in vigore è da collegarsi con la tradizionale subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero, sancita nell'articolo 220 del codice di procedura penale vigente. Ma lo stesso articolo 220, dopo avere stabilito tale subordinazione, statuisce che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono seguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

Insomma, non si vedono ragioni di principio valide ad ostacolare, nel diritto vigente, la possibilità del giudice istruttore di giovare, sia pure in linea eccezionale, di ufficiali della polizia giudiziaria per la redazione dei verbali.

Quando vi saranno un nuovo codice di procedura penale e un nuovo ordinamento giudiziario, la disciplina oggi proposta potrà essere riveduta. Oggi la proposta mira a rendere più agevole il compito del giudice istruttore e si inquadra pertanto nel generale movimento per un migliore funzionamento della macchina giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 156 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando vi sia urgenza di provvedere e il cancelliere non sia disponibile, anche il giudice istruttore può essere assistito da un ufficiale di polizia giudiziaria ».